



## ORDINE GIORNALISTI D'ABRUZZO

(Ente di Diritto Pubblico - Legge 3.2.963, n.69)

### CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Via Guido Polidoro, 1 - int. C/6  
Tel. 0862.411074 - Fax 0862.294100  
e mail: [segreteria@odg.abruzzo.it](mailto:segreteria@odg.abruzzo.it)

CODICE FISCALE n. 93001510663

PROT. N. ....

67100 L'AQUILA.....

### **RELAZIONE CONSIGLIO DISCIPLINA 2020**

Come avvenuto per tutte le attività del nostro Paese, anche quelle legate al lavoro dei giornalisti e dei loro organismi di rappresentanza sono state toccate, segnate e provate dall'andamento della pandemia da Covid-19. Una situazione che ha profondamente condizionato il lavoro tanto del consiglio dell'Ordine che di quello di disciplina. A partire da marzo 2020, abbiamo per questo dovuto ripensare modi e forme del nostro agire, laddove la "modalità in remoto" è divenuta l'elemento caratterizzante delle nostre attività, come del resto della vita di molti.

Questo, per forza di cose, ha implicato conseguenze non irrilevanti. Prima fra tutte, la sospensione forzata di qualsiasi attività nei giorni compresi tra il 9 marzo e il 18 maggio, ovvero quelli passati alla storia come *l'interminabile lockdown*. Giorni nei quali tutte le attività sono state sospese, ivi compresi procedimenti in corso per i quali erano già state fissate audizioni con i colleghi e date.

Alla ripresa, con l'immaginabile ritardo e l'accumulo di ulteriori materiali pervenuti da esaminare, si è dovuto riscrivere da capo il calendario, iniziando dai procedimenti sospesi, e procedendo con tutte le cautele del caso sedute in presenza: metodo che ha dovuto subire anche gli *stop and go* determinati da successive restrizioni e determinazioni delle autorità tanto nazionali che regionali in fatto di zonizzazioni.

Ma si è poi soprattutto posto il problema, come è facile immaginare, di attrezzarsi sia materialmente (con piattaforme e strumenti digitali) sia giuridicamente (con modifiche al



regolamento per l'attività del consiglio di disciplina) per poterci riunire anche nella modalità "non in presenza", proseguendo l'attività del consiglio senza problemi.

Ragione, questa, che ha portato per ben due volte – a conferma indiretta dell'eccezionalità del momento che abbiamo attraversato e stiamo purtroppo ancora attraversando, anche perché al momento non appare ragionevole prevedere il momento in cui cesserà l'emergenza – il consiglio dell'Ordine a modificare, adeguandolo al nuovo contesto e alle diverse norme emanate nel corso dei mesi dal governo per il contenimento del contagio, proprio l'articolo dedicato alle modalità di tenuta tanto delle sedute ordinarie dei collegi che delle audizioni con la presenza dell'incolpato. Modalità, quest'ultima, formalmente inaugurata nel 2021 con due audizioni, mentre nel 2020 è stata utilizzata solo per sedute a carattere ordinario dei diversi collegi.

Un complesso di problemi inediti, come si vede, che ha trovato un contesto anche giuridico su cui agire ulteriormente anomalo: la condizione, cioè, di vita del consiglio di disciplina in regime di *prorogatio*, condizione questa che lo accomuna al consiglio dell'Ordine. Questa situazione, va detto, non inficia in alcun modo la capacità operativa dell'organismo, che resta piena sotto il profilo giuridico, visto che fino a nomina di un nuovo consiglio da parte dell'Ordine, non esistono limitazioni o restrizioni al mandato del consiglio di disciplina.

Il riferimento, semmai, riguarda l'incertezza derivante dai rinvii delle elezioni: questo perché comunque, in sede istruttoria dei provvedimenti, occorre sempre considerare che alcuni procedimenti possano, in ragione della scadenza del mandato, essere eventualmente trasmessi ai nuovi organismi per la fase decisionale con qualche complicazione legata alla riassunzione degli stessi da parte dei nuovi componenti.

Nel merito delle decisioni adottate nel 2020, continua a segnalarsi una negatività, purtroppo molto "abruzzese", legata alle violazioni deontologiche collegate al plagio, ovvero l'utilizzo di contenuti e materiali altrui senza autorizzazione, ovvero senza citazione della fonte: questione che ha generato l'avvio e la conclusione di diversi procedimenti in tal senso. Alla base di questa violazione, che lede più profili collegati tanto alla legge professionale che al Testo Unico dei doveri del giornalista (dal rapporto di collaborazione con i colleghi all'obbligo, ove il materiale clonato provenga da altre pubblicazioni di stampa, di lealtà e buona fede nei confronti dei lettori) ovviamente al netto di eventuali profili penali, concorrono più fattori: tutti amplificati dall'uso del web, ritenuta spesso zona franca in cui attingere a piacimento testi e immagini d'altri, dalla fretteolosità nella redazione dei testi, dalla crescente precarizzazione delle figure di redattori e collaboratori. Non è stato semplice, dunque, poter



distinguere i casi in cui l'elemento soggettivo della buona fede e dell'involontarietà fossero prevalenti rispetto ad altro, ovvero la consapevolezza di quanto si stesse facendo.

Diversi pronunciamenti – voglio qui citare tre casi - hanno poi riguardato alcuni limiti del diritto di cronaca, per quel che attiene sia ai principi di verità che a quelli legati alla contenenza del linguaggio. In ambito giudiziario, ad esempio, è stata sanzionata la rappresentazione di persone ammanettate, non riferibile al momento specifico dell'arresto ma ad altra fase dell'azione penale in cui la stessa persona era in condizione di libertà; la mancata pubblicazione della rettifica di notizie contenenti fatti che non si sono verificati; l'uso di un linguaggio gratuitamente offensivo e volgare, che trascende il diritto di critica per trasformarsi in invettive e denigrazioni gratuite, nella rappresentazione di fatti che pure potevano rivelarsi di pubblico interesse.

Problematico, ancora, continua a rivelarsi il fronte dei social media, e l'uso che i giornalisti ne fanno nelle e sulle diverse piattaforme esistenti. Soprattutto, per i riflessi che ciò determina nel rapporto *tra* giornalisti. Molti colleghi continuano a considerarli, ed praticarli, come autentiche “zone franche urbane” del libero pensiero; territori virtuali da percorrere alla ricerca esclusiva del “mi piace” di turno, in cui tutto può essere detto senza freni e senza limitazioni, al di là delle cosiddette *policy* applicate dai gestori, assai spesso propense almeno a parere di chi scrive più a cancellare dalla vista le evangeliche pagliuzze che le travi. Da ciò ne deriva un uso che, nell'attività del consiglio di disciplina, si è materializzato nel corso del 2020 in diversi esposti ora in fase di istruttoria e decisione.

Da segnalare, infine, anche procedimenti con esiti sanzionatori legati all'articolo 12 del Testo unico dei doveri del giornalista, riguardante i doveri in tema di informazione sportiva. Diversi colleghi, su questo punto, sono portati a interpretare il loro ruolo, rispetto ai fatti che narrano, non come soggetti “terzi”, ma come parte in causa: in una parola, da tifosi. Senza considerare le conseguenze che da questo agire possono derivare dall'uso già citato dei social, dalla discesa in capo delle tifoserie organizzate, dalla velocità con cui la contemporaneità propone la diffusione delle idee. Motivo per cui un principio di cautela dovrebbe essere posto alla base del proprio agire.

Il presidente

Sergio D'Agostino